

## 2.1 ITER RICHIESTA INDENNITA' DI RESIDENZA

Al Farmacista Titolare Responsabile o Gestore provvisorio della Farmacia Rurale, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, spetta l'indennità di Residenza di cui all'art 2 Legge 221/68, calcolata ai sensi della Legge 40/73

Il Farmacista che intende usufruire della Indennità di Residenza, avendone i diritti, deve farne domanda entro il 31 marzo di ogni anno pari.

La domanda va presentata in bollo utilizzando il modulo **2.1a**.

L'indennità di residenza viene liquidata entro il 31 ottobre di ogni anno tenendo conto di eventuali mutamenti di titolarità intervenuti nel corso del biennio e corrisposta in base ai criteri di cui alle normative sopracitate vigenti

importi spettanti :

da 1 a 1000 abitanti	€ 438,99 (850.000 lire)
da 1001 a 2000 abitanti	€ 335,70 (650.000 lire)
da 2001 a 3000 abitanti	€ 258,23 (500.000 lire)

a tali importi va detratta la **quota a carico del Bilancio del Comune € 41,32** (80.000 lire) e la **ritenuta di legge del 4%**